



il Patronato della CGIL



Sede Centrale
Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268

Internet : <http://www.inca.it>

E-mail : politiche-previdenziali@inca.it

Roma 27/08/15
Prot. 94

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dip. Politiche Sociali Cgil
LORO SEDI

OGGETTO: congedo parentale orario. Circolare Inps n.152del 18.8.2015

Care compagne, compagni

Il 18 agosto c.m. è stata pubblicata la tanto attesa circolare Inps in oggetto, sul congedo parentale orario che, per il ritardo con cui è stata elaborata e la confusione consueta sulle indicazioni operative, ha meritato la prima pagina dei quotidiani e notevole spazio sui media.

CONGEDO PARENTALE ORARIO

Il congedo parentale orario è stato introdotto dalla L.228/2012, legge di stabilità per il 2013 (art.1,comma 339), modificando l'art.32 del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità, Dlgs 151/2001, d'ora in poi T.U.. La L.228/2012 prevedeva la possibilità del congedo parentale su base oraria per i lavoratori dipendenti in seguito alla definizione di tempi e modi in sede di contrattazione collettiva non solo nazionale ma anche di secondo livello, per definire i criteri di calcolo della base oraria e dell'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Con il Dlgs 80/2015, in attuazione della delega del jobs act, viene invece stabilito che il lavoratore dipendente può utilizzare il congedo parentale orario in assenza di contrattazione collettiva anche a livello aziendale, su sua libera scelta (art.7 lettera b). I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadsisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Richiamiamo la vostra attenzione su quanto ripetutamente sottolineato nelle nostre precedenti circolari in materia, ovvero che queste misure del Dlgs 80/2015 hanno NATURA SPERIMENTALE, sono pertanto in vigore fino al dicembre 2015, in attesa degli ulteriori necessari decreti legislativi che le rendano permanenti.

MODALITA' DI UTILIZZO

Il congedo parentale orario si aggiunge, e non si sostituisce, alle attuali modalità di fruizione previste dal T.U., cioè il congedo parentale su base giornaliera e mensile. Ricordiamo che il congedo parentale non è usufruibile solo a giornata o a mese, come indica l'Inps nella circolare in oggetto per esemplificare, ma frazionato in molti modi, a giorni consecutivi, a giorni alterni, a settimane, sempre ovviamente rispettando il dovuto preavviso.

Rimangono invariati i limiti di durata del congedo parentale previsti dall'art.32 del T.U., sia individuali che complessivi (Circ. Inca n.80 del 7.7.2015).

Il Dlgs 80/2015 ha previsto l'ampliamento temporale nell'ambito del quale è utilizzabile il congedo parentale, dagli otto anni, secondo il T.U., agli attuali dodici anni del bambino.

Il periodo indennizzabile senza limiti reddituali viene elevato dai tre ai sei anni (Vedi Circ. Inca del 21.7.2015).

I genitori lavoratori dipendenti possono utilizzare il congedo parentale nelle varie modalità : oraria, giornaliera, settimanale, mensile, alternandole secondo le loro necessità di stare vicini ai figli, nei limiti che vengono stabiliti, come approvato dalla contrattazione collettiva. Il preavviso per la richiesta del congedo parentale orario, secondo la norma vigente, è di due giorni, per il congedo parentale frazionabile a giornate e a periodi più lunghi è di 5 giorni.

Quando la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria, il che comporta quindi nella stessa giornata alcune ore lavorative e alcune ore di congedo, diventa importante sottolineare che le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta, compresi nel periodo, non vengono conteggiati ai fini del computo né del relativo indennizzo.

L'Inps riporta nella circolare in oggetto alcuni esempi che dimostrano in modo inequivocabile come, sia in caso di fruizione del congedo parentale orario dal lunedì al venerdì in caso di settimana corta, sia in presenza di congedo parentale orario alternato a quello a giornate, le domeniche e i sabati compresi nel periodo considerato non si computano né si indennizzano.

Incumulabilità dei permessi

Il congedo parentale orario, per espressa previsione normativa (Dlgs 80 art.7) non è cumulabile con altri permessi o riposi previsti dal T.U. Non è cumulabile quindi con i permessi orari "per allattamento", artt.39 e 40 del T.U., né con i permessi orari per figli con handicap , art.33 del T.U.

La contrattazione collettiva può comunque, in ogni caso, stabilire criteri diversi di compatibilità.

Computo e indennizzo del congedo parentale orario.

L'Inps ritiene necessarie, data la complessità della disciplina del congedo parentale orario, avviare molteplici fasi operative. In questa prima fase iniziale, il computo e l'indennizzo del congedo parentale orario avvengono su base giornaliera anche se l'utilizzo avviene con la modalità oraria.

Va sempre distinto e tenuto ben presente se le modalità di utilizzo comportano o meno la contrattazione collettiva, o aziendale, o invece la richiesta avviene sulla base della domanda individuale del genitore, in assenza di contrattazione. La contrattazione deve prevedere l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa, mentre in assenza di contrattazione la giornata di congedo parentale viene determinata prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale. Il periodo è lo stesso preso a riferimento per il calcolo dell'indennità dall'art.23 del T.U., secondo il quale, in assenza di ulteriori specificazioni, per orario medio giornaliero si intende l'orario medio contrattualmente previsto. Il congedo orario è quindi fruibile, secondo la norma, in misura pari alla metà del citato orario medio giornaliero.

Il congedo parentale orario viene indennizzato con le stesse regole del congedo parentale di cui al T.U.

Per la retribuzione, l'art.34 comma 1 del T.U. richiama il citato art.23 dello stesso T.U. : per l'indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile , scaduto e immediatamente precedente a quello nel quale ha avuto inizio il congedo parentale. Non vengono considerati il rateo giornaliero della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità o altri trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente, norma che è in vigore per tutte le tipologie di congedo parentale.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Il congedo parentale orario, anche per i periodi non indennizzati, è coperto da contribuzione figurativa.

Il congedo parentale orario è coperto da contribuzione figurativa fino al dodicesimo anno di età, o fino al dodicesimo anno di ingresso in famiglia in caso di adozione.

Ma i periodi di congedo parentale orario dopo il sesto anno di vita, o il sesto anno di ingresso in famiglia, fino al dodicesimo, sono coperti da contribuzione figurativa " convenzionale" prevista dall'art.35, comma 2, del T.U. cioè retribuzione convenzionale in misura pari al doppio dell'assegno sociale, per il 2015 11.661,26 euro, con possibilità di riscatto o versamenti volontari a integrazione. Questo particolare tipo di contribuzione figurativa, prevista per i periodi dai sei ai dodici anni, si applica anche ai periodi di congedo fruiti entro i sei anni ma **oltre il periodo complessivo di sei mesi, individuale o tra entrambi i genitori.**

Oltre all'art.35, comma 2, T.U. citato, l'accredito della contribuzione figurativa avviene in base all'art.40 della L.183/2010, ovvero in base alle voci retributive ricorrenti e continuative, per i periodi dal 2004 in poi.

Come abbiamo visto, sia in seguito a contrattazione collettiva, sia con domanda individuale, il congedo parentale orario è comunque utilizzabile solo in giornate lavorative. Questo comporta che la possibilità di riscatto dei periodi di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro , prevista dall'art.35, comma 5, T.U., non è applicabile al congedo parentale orario. I periodi di congedo parentale su base oraria non sono quindi riscattabili fuori dal rapporto di lavoro, come invece i periodi di congedo parentale su base giornaliera.

DOMANDA

I genitori lavoratori dipendenti devono richiedere il congedo parentale orario al datore di lavoro e all'Inps, per ottenere il relativo trattamento economico e previdenziale.

Nella fase transitoria, la domanda all'Inps deve essere inviata online ma è diversa dalla domanda telematica in uso per il congedo giornaliero e mensile. Ne deriva che se lo stesso genitore intende fruire sia del

congedo parentale orario che di quello a giornata o mensile, dovrà utilizzare le due diverse procedure on line.

Nella domanda il genitore richiedente deve dichiarare:

- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione oppure in base alla norma, cioè, come abbiamo visto, con domanda individuale. Se la domanda è individuale, la fruizione del congedo parentale orario deve essere assolutamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero;
- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria, dato che, come sopra illustrato, la procedura Inps prevede che il totale delle ore di congedo sia calcolato in giornate lavorative intere;
- Il periodo (inizio e fine) all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale vengono utilizzate.

Non solo, ma nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, ripete l'Inps, devono essere seguite inoltre queste istruzioni :

- la domanda è presentata in relazione al singolo mese solare. Quindi vanno presentate domande distinte per ciascun mese di utilizzo, seguendo la procedura semplificata "Nuovo periodo" descritta in seguito;
- la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa. Sottolineiamo l'importanza di questa possibilità dati i ritardi per l'avvio di questa procedura.

Quando il processo sarà a regime, analogamente come per il congedo parentale a giornate, la domanda dovrà essere presentata all'Inps prima dell'inizio del congedo, al limite anche il giorno stesso di inizio dell'utilizzo. Il termine di due giorni previsto per il congedo parentale orario va invece rispettato per la domanda al datore di lavoro. Ricordiamo che i contratti collettivi possono modificare i termini di richiesta in caso di oggettiva impossibilità.

PROCEDURA

L'Inps avvisa che , data la pluralità delle tipologie lavorative, anche nell'ambito dell'orario di lavoro di uno stesso lavoratore, le turnazioni, i diversi periodi stagionali o meno, così come i vari tipi di part-time, seguirà "un'approfondita analisi di tutte le possibili casistiche". Ne rileviamo la necessità, per una corretta applicazione che non penalizzi le lavoratrici e i lavoratori.

PATRONATI

Le nostre sedi sono abilitate a presentare le domande.

I documenti utili per la compilazione della domanda vanno allegati telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. I documenti sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi/giornate, indicati nella procedura on line, con possibilità di allegare ulteriori elementi utili ad evitare lungaggini dell'Istituto, ad esempio la sentenza di adozione nel caso specifico.

L'acquisizione della domanda di congedo parentale orario comporta che il richiedente possa ottenere la domanda in modo parziale, in tempi diversi, ufficializzando la trasmissione dei dati in modo esplicito solo alla fine del processo, nel momento in cui viene assegnato un numero di protocollo e la ricevuta di presentazione della domanda.

Per agevolare la presentazione di domande del congedo ad ore successive alla prima domanda, l'applicazione permette le seguenti possibilità :

- acquisizione di una nuova domanda con le stesse caratteristiche di una domanda di congedo parentale già presentata (funzione di REPLICA).La funzione consente quindi di ripercorrere l'intera domanda replicata per modificarne le parti di interesse;

- acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda , indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all'interno di un nuovo periodo (funzione "Nuovo periodo). La funzione consente pertanto di inserire direttamente un nuovo periodo all'interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le pagine relative ad altri dati.

Vi chiediamo di informarci in caso incontriate difficoltà nella procedura, per poter rappresentare e risolvere gli eventuali problemi, in attesa di fasi successive che ci auguriamo più semplici.

Cordiali saluti.

per l'Area Previdenza
Marina Boni

Il Coordinatore dell'area
Giuliano Ferranti

per il Collegio di Presidenza
Fulvia Colombini